

(Codice interno: 420961)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2020, n. 16

**Norme per la partecipazione dei Gruppi consiliari al sostegno delle politiche regionali per il contrasto alle emergenze: modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Inserimento di articolo nella legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".**

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è inserito il seguente:

*"Art. 3.1**Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto.*

*1. I contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari" per le spese inerenti le attività istituzionali possono essere, in tutto o in parte, messi a disposizione della Giunta regionale come da conforme indicazione del Presidente del Gruppo consiliare e secondo le modalità stabilite e le indicazioni di destinazione definite dall'Ufficio di presidenza, per il contrasto alle emergenze.*

*2. La destinazione dei contributi già incassati dal Gruppo consiliare, come prevista ai sensi di cui al comma 1, costituisce minore entrata a titolo di contributi spettanti ed assegnati al Gruppo consiliare ed è rendicontata con segno negativo nella voce relativa ai fondi trasferiti per spese di funzionamento del rendiconto di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 recante il recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali."*

**Art. 2****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 3****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 maggio 2020

Luca Zaia

---

### INDICE

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

### Dati informativi concernenti la legge regionale 20 maggio 2020, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 aprile 2020, dove ha acquisito il n. 504 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Colman, Valdegamberi, Boron, Ciambetti, Sandonà, Gidoni, Villanova, Riccardo Barbisan, Semenzato, Brescacin, Gerolimetto, Montagnoli, Calzavara, Marcato, Barison, Dalla Libera, Bartelle, Ruzzante, Fracasso, Zottis, Ferrari, Salemi e Pigozzo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 aprile 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno Pigozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 maggio 2020, n. 17.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'emergenza da Covid-19 sta duramente colpendo la nostra Regione e l'Italia tutta.

Un pensiero particolare va alle famiglie che hanno perso i loro cari, ai quali non hanno nemmeno potuto dare un ultimo accorato saluto. E non può mancare il nostro sentito e riconoscente ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, della protezione civile, delle organizzazioni di volontariato e di tutte le componenti sociali, che stanno, tutt'ora, contribuendo al contrasto di questa grave emergenza.

Si accompagnano, inoltre, a questi sentimenti, ulteriori preoccupazioni per il sicuro impatto negativo sul tessuto economico e sociale di tutta la nostra regione, a cui tutte si dovranno dare risposte rapide e concrete.

Le amministrazioni pubbliche in primis sono chiamate ad adottare tutte le possibili azioni per combattere con forza una emergenza sanitaria (e non solo) di portata epocale; lo stanno già facendo la nostra amministrazione regionale e i nostri sindaci, che tutti i giorni sono chiamati ad affrontare situazioni di particolare criticità e gravità.

In tale contesto, un grande senso di responsabilità e di solidarietà anima anche i Gruppi consiliari dell'Assemblea veneta, che vogliono dare il proprio apporto alle misure di contrasto all'emergenza Covid-19.

Si propone, pertanto, con il presente progetto di legge, di consentire la restituzione dei contributi assegnati ai Gruppi per il funzionamento e l'esercizio delle attività istituzionali, che saranno destinati, in questo caso, all'emergenza Covid-19.

Nello specifico, la norma qui proposta introduce una modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari”, per consentire, appunto, a ciascun Gruppo di restituire i fondi messi a sua disposizione, in tutto o in parte, alla Giunta regionale - come da conforme indicazione del Presidente del Gruppo e secondo le modalità stabilite e le indicazioni di destinazione definite dall'Ufficio di presidenza - finalizzandoli al contrasto alle emergenze.

Nel dettaglio:

- l'articolo 1 introduce un nuovo articolo alla legge regionale 56/1984 con cui si consente la suddetta messa a disposizione delle risorse di ciascun Gruppo;
- l'articolo 2 prevede la clausola di neutralità finanziaria, in quanto il provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;
- l'articolo 3 stabilisce l'urgenza dell'entrata in vigore della legge regionale.

Nella seduta del 29 aprile 2020, svolta in modalità telematica ottemperando a quanto disposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 20 dell'11 marzo 2020, la Prima Commissione consiliare ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 504, approvandolo a maggioranza dopo avervi apportato alcune modifiche.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei Gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Fratelli d'Italia-MCR, Più Italia!-Amo il Veneto, Partito dei Veneti, Civica per il Veneto e Veneto Cuore Autonomo. Si sono astenuti i rappresentanti dei Gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e le componenti politiche “Veneto 2020-Italia in Comune” e “Veneto 2020-Liberi E Uguali” del Gruppo Misto.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno Pigozzo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, confermo innanzitutto l’adesione all’impostazione di principio e allo spirito di questa proposta di legge, che è stata sottoscritta in maniera ampia e trasversale dai colleghi.

Abbiamo ritenuto di poter apportare ancora qualche aggiustamento, in particolare ci sono degli emendamenti che precisano alcuni aspetti. Credo che i principi guida di questa norma siano due: da una parte quello della massima trasparenza per quanto riguarda la gestione delle risorse, e dall’altra la coerenza rispetto la natura di questi fondi che vengono messi a disposizione per l’esercizio dell’attività politica. In questo senso, facendo leva sul principio di responsabilità dei Gruppi consiliari che devono gestire queste risorse, riteniamo utile ed opportuno permettere che si possano valutare, in casi di emergenza straordinaria come quello che stiamo attraversando in questo periodo (ci auguriamo che non succeda ma purtroppo sappiamo che gli imprevisti arrivano), di poter destinare tali risorse per queste finalità.

Bene anche che ci sia una supervisione - chiamiamola così - dell’Ufficio di presidenza in modo tale che dalle indicazioni di Gruppi poi si arrivi a una sintesi, per quanto possibile, uniforme e coerente. Con queste premesse mi auguro che possiamo arrivare a una buona adesione unitaria del Consiglio, per quanto riguarda l’approvazione di questa legge.

Un’ultima annotazione: anch’io ritengo che la gestione delle risorse dei Gruppi vada inquadrata, come attualmente è in base alla legge regionale 56/1984, nell’arco complessivo della legislatura, senza creare sbarramenti annuali che possono sicuramente dare delle disfunzioni ed anomalie che è meglio evitare. Per questo ritengo non condivisibili, dal mio punto di vista, gli emendamenti del collega Scarabel che vanno in questa direzione. Ma ognuno è libero di fare le proprie proposte e magari poi nella discussione ci confrontiamo anche con la sua posizione. Avrei concluso. Grazie.”

### **3. Struttura di riferimento**

Segreteria generale del Consiglio regionale